

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro VI - Della tutela dei diritti**  
**Titolo V - Della prescrizione e della decadenza**

### **Art. 2939 Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi**

La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunciato.